



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

1 - Il ricorrente premise di avere stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa e di essere stato successivamente ammesso al beneficio della sospensione delle rate del suddetto mutuo, come previsto dall'art. 2, 475° comma ss., della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), così come modificato dall'art. 3, 48° comma ss., della l. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).



2 - Aggiunse che la banca resistente aveva tentato di imporgli il pagamento in un'unica soluzione degli interessi delle rate sospese, facendogli sottoscrivere un apposito accordo di modificazione dell'originario contratto di mutuo; in particolare, la proposta di tale accordo prevedeva che la prima rata da pagarsi al termine della sospensione fosse aumentata degli interessi maturati nel frattempo, superando così notevolmente l'importo di € 4.000,00, per cui egli si era rifiutato di sottoscrivere il suddetto accordo.

3 -Tanto premesso, il ricorrente chiese che: a) la banca resistente fosse condannata a ricalcolare gli interessi maturati durante la sospensione del pagamento delle rate del mutuo di cui si tratta, rateizzando il pagamento della somma eventualmente ancora dovutale dal ricorrente; b) la medesima fossa condannata alla restituzione della somma eventualmente percepita in eccesso.

4 - La banca convenuta resistette al ricorso eccependo l'inesistenza della materia del contendere non avendo il cliente perfezionato la sospensione del mutuo; infatti, dopo che il Gestore del Fondo di solidarietà aveva accolto la richiesta di sospensione, il ricorrente si era rifiutato di sottoscrivere l'addendum al contratto di mutuo necessario per perfezionare la sospensione e aveva poi omesso di pagare sette rate di mutuo, aventi un importo complessivo di € 3.773,38 (alla data del 25 marzo 2014); nel merito chiese il rigetto del ricorso perché infondato.

5 - Nella riunione del 21 novembre 2014 il Collegio di Roma, avanti al quale la controversia era incardinata, respinse l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente spiegando che il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere l'addendum al contratto originario costituiva questione di fatto attinente al merito e non alla procedibilità del ricorso. Poi, considerata la particolare importanza e delicatezza della questione di merito oggetto del ricorso, dispose che l'esame del ricorso fosse rimesso al Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

1 - Il Collegio remittente ha stabilito che, contrariamente all'assunto della banca resistente, l'iter perfezionativo della sospensione nella specie si è completato, atteso che l'art. 6 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 sancisce che: "Acquisito il nulla osta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la



sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza”.

L'autonomia delle parti resta salva limitatamente alla “modalità di rimborso” degli interessi di cui resta onerato il cliente dopo la sospensione (ad es. pagamento in unica soluzione o pro quota sulle rate a scadere, etc). Infatti la Circolare ABI del 27 ottobre 2010 (prot. CR/LG/002959), ripresa dalla successiva del 22/4/2013, al riguardo, stabilisce: “Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario”. Nella specie la banca ha comunicato al cliente l'avvenuta accettazione da parte del Fondo di solidarietà.

In virtù di tale disposizione regolamentare, il rilascio del nullaosta da parte del Gestore del Fondo, cui compete accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento, comporta l'assunzione da parte di tale ente dei costi e degli oneri finanziari conseguenti al beneficio, senza che sia preveduta la conclusione - a tal fine - di un accordo aggiuntivo tra il beneficiario e la banca mutuante, alla quale non è consentita alcuna ulteriore valutazione di merito sui requisiti della sospensione richiesta dal mutuatario, ma soltanto il dovere di comunicargli «la sospensione dell'ammortamento del mutuo», la quale si è pertanto già perfezionata in virtù del nullaosta rilasciato dal Gestore.

Nella specie è pacifico che la banca abbia comunicato al cliente il nullaosta alla sospensione da parte del Gestore, così come è pacifico che il ricorrente non abbia sottoscritto l'addendum proposto dall'intermediario.

Questa statuizione del Collegio remittente – come si vedrà in seguito - riverbera i suoi effetti sulla decisione della controversia.

2 - Nel merito, il ricorrente contesta il criterio di calcolo degli interessi nel periodo di sospensione predisposto dall'intermediario, esso consiste nell'applicazione dello spread sull'intero debito residuo esistente alla data della sospensione e assume che essi debbono essere calcolati solo sui mesi di sospensione.



Quindi la questione devoluta all'esame del Collegio di Coordinamento è costituita dalla debenza o meno all'intermediario dello spread da parte del cliente che abbia beneficiato della sospensione.

3 - La normativa di riferimento è la seguente.

a) Art. 2, comma 476 legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008):

*Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.*

b) Il successivo comma 478 aggiunge:

*Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.*

c) L'art. 3, comma 1 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. così recita:



*1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:*

*a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca (previsione poi soppressa dall'art. 2 comma 1 D.M. 22 febbraio 2013, n.37);*  
*b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.*

*2. Per parametro di riferimento si intende:*

*a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;*

*b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della*

*sospensione dell'ammortamento ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore;*

*c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;*

*d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.*

*3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.*

*4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.*

*d) Il successivo art. 6 (adempimenti a carico della banca) stabilisce al comma 4:*



*La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.*

4 - L'ABI, con Circolare prot. CR/LG/002959 del 27 ottobre 2010, ha previsto che: *“la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza (enfasi aggiunta) tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo. Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario”.*

5 - Osserva il Collegio che la circolare ABI non è idonea a modificare i dati del diritto oggettivo, ma costituisce soltanto l'espressione di un convincimento interpretativo delle disposizioni legislative e regolamentari che sono state sopra richiamate, il quale non è vincolante ai fini del presente giudizio. In ogni caso, nel passaggio sopra riportato, la circolare dell'ABI fa riferimento a un accordo tra le parti esclusivamente per quanto riguarda «le modalità di rimborso di tale quota di interessi», e non già l'ammissione del mutuatario al beneficio della sospensione.

Tuttavia, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, la circolare in esame appare molto significativa poiché attribuisce alle banche (nella prima parte del *dictum* citato) la facoltà di chiedere al cliente il rimborso dello spread, ma riconosce (nella seconda parte) che le modalità di rimborso debbono essere concordate con il cliente (nella specie mediante l'addendum che il ricorrente si è rifiutato di sottoscrivere).

6 - Il Collegio remittente ha fatto notare che, per quanto riguarda gli interessi sulle rate sospese, si è in precedenza ritenuto che essi debbano essere calcolati «dall'intermediario sulla sola quota di capitale delle rate sospese e non già sull'intero debito residuo del ricorrente» (v. la decisione del Collegio di Roma n. 8175 del 2014 e quella del Collegio di Milano n. 5858 del 2014).

7 - L'orientamento espresso dai Collegi territoriali appare condivisibile, nella parte in cui esclude che il calcolo debba essere effettuato sull'intero debito residuo.

Infatti:

- a) Il dato normativo testuale non sembra confermare la tesi sostenuta dall'intermediario, poiché è interpretabile nel senso che il Fondo di solidarietà si fa carico direttamente dei costi relativi a tali interessi, volendo così senz'altro escludere che essi (o una loro parte) ricadano tuttora sul mutuatario beneficiario.
- b) Lo spirito della normativa è chiaramente nel senso di privilegiare considerazioni di solidarietà sociale verso soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà. Infatti la sospensione del pagamento delle rate è condizionato al verificarsi di accadimenti gravi quali la perdita del posto di lavoro o la morte di uno dei componenti del nucleo familiare (vedi art. 2 del D.M. citato)

A tale proposito è opportuno sottolineare che, nel preambolo al citato D.M. 21 giugno 2010 n. 132, prima si afferma esplicitamente che, ai fini del conseguimento del beneficio di legge, il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e poi si ravvisa la necessità di definire i requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Si deve, quindi, ritenere che le disposizioni legislative e regolamentari in materia debbano essere interpretate nel senso che il rimborso da parte del Fondo determini l'integrale pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi delle rate sospese, senza che a tale titolo residui alcun debito del mutuatario beneficiario.

Al riguardo, si deve anzitutto rilevare che il 4° comma del suddetto art. 3 del d.M.E.F. n. 132 del 2010 statuisce quanto segue: «*La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria*».

Da tale dato normativo si ricava la volontà del legislatore di disporre la gratuità della sospensione nei confronti del cliente che la ottiene, tenuto conto altresì che, come si desume anche dai requisiti e alle condizioni per l'accesso (art. 3 del D.M.E.F. n.132 del



2010), essa è indubbiamente caratterizzata da finalità di solidarietà sociale nei confronti di mutuatari appartenenti alle fasce sociali più deboli, e pertanto più esposte alle conseguenze della crisi economica (v. già la decisione del Collegio di Roma n. 8175 del 2014).

È indubbio che, com'è espressamente stabilito dall'art. 3, 1° e 2° comma, del D.M.E.F. n. 132 del 2010, il rimborso da parte del Fondo di solidarietà ricomprenda esclusivamente il parametro di riferimento in base al quale è stato determinato il tasso contrattuale d'interesse, ossia l'Euribor per quello variabile e l'IRS per quello fisso.

Ma una considerazione del genere, al di là di come la si voglia valutare sul piano della politica del diritto, non vale a superare i dati normativi che sono stati sopra esposti e che, del resto, non sono affatto privi di una loro intrinseca ragionevolezza.

Ciò che il legislatore ha inteso infatti prevedere a favore della banca mutuante è che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non cagioni per essa una perdita secca.

La disciplina giuridica di cui si tratta, così come espressamente modificata dalla l. n. 92 del 2012, muove infatti dal presupposto secondo cui, al termine del periodo di sospensione, alla banca mutuante debba essere corrisposto il costo che durante la sospensione essa sostiene per procurarsi sul mercato interbancario la provvista di denaro goduta dal beneficiario nel periodo di sospensione (cioè il debito residuo esistente a quel momento). Tale costo è dato appunto dalla componente di riferimento dei tassi contrattuali d'interesse, ossia dall'Euribor per quelli variabili e dall'IRS per quelli fissi.

Non è stato invece previsto dal legislatore che, durante la sospensione, sia altresì salvaguardato il margine di profitto della banca mutuante, ossia la differenza (o spread) tra il suddetto tasso di rifinanziamento e l'ammontare degli interessi che sono stati contrattualmente pattuiti.

In altri termini, la disciplina vigente in materia fa sì che, durante la sospensione, la banca mutuante sia privata del *lucrum ex negotiatione* che era riuscita a negoziare con il mutuatario beneficiario.



Tale conclusione sembra in linea con la finalità solidaristica che, come si è detto, caratterizza complessivamente la disciplina di cui si tratta, tenuto anche conto di quanto statuito dall'art. 2 Cost.; essa esige infatti che, sia pure entro limiti di ragionevolezza, le banche concorrano alla realizzazione di quelle istanze di tutela dei mutuatati appartenenti alle fasce sociali più deboli, e pertanto più esposte alle conseguenze della crisi economica, che il legislatore ha inteso perseguire mediante l'emanazione della disciplina giuridica di cui si tratta.

Siffatta interpretazione della disciplina giuridica di cui si tratta è d'altro canto imposta dall'esigenza di evitare che, laddove si continui a far gravare sui mutuatari beneficiati i costi della sospensione, essa sia inficiata da una incongruenza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti dal legislatore e risulti pertanto irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost.

Costituisce principio cardine, quindi di applicabilità generalizzata, del nostro ordinamento che, allorché una normativa si presta ad interpretazioni difformi, occorra privilegiare quella che risulti maggiormente rispettosa del dettato costituzionale.

Inoltre è stato autorevolmente affermato (Cass. Sez. III, 6 agosto 2010, n. 18378) che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna.

D'altra parte appare opportuno sottolineare che la vicenda in esame non rappresenta l'unico caso in cui il legislatore, per ragioni di solidarietà e di riequilibrio sociale, ha posto a carico di categorie ritenute avvantaggiate una sorta di contributo di solidarietà a favore delle categorie svantaggiate.

8 - Il ricorso sottoposto all'esame del Collegio deve essere deciso applicando in concreto i principi sopra enunciati. Il ricorrente ha diritto di beneficiare della sospensione del pagamento del mutuo accordatagli dal Gestore del Fondo, che provvede a corrispondere l'interesse dovuto; peraltro, il ricorrente non ha stipulato con l'intermediario nessun accordo relativo alla corresponsione di ulteriori oneri a fronte della sospensione ottenuta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto egli nulla deve all'intermediario a titolo di interessi sulle rate sospese.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA